



MOD. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante: "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 5" ed in particolare gli articoli 107 e 108;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

VISTI, in particolare, il comma 2 dell'articolo 5 del sopra citato decreto-legge n. 343/2001, ove è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, nonché il comma 5 del medesimo articolo 5 ove è previsto che il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolga alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle predette finalità;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 concernente: "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di



MOD 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

commissariamento delle province." e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto del 9 agosto 1993, n. 516, con cui il Sottosegretario di Stato alla protezione civile *pro-tempore*, ha istituito una Commissione incaricata di provvedere alla elaborazione di un piano di emergenza dell'area vesuviana connessa a situazioni derivanti dal rischio vulcanico;

VISTO il rapporto finale di detta Commissione approvato il 25 settembre 1995, concernente il Piano Nazionale di emergenza dell'area vesuviana;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile di rep. n. 247 dell'1 febbraio 1996, di costituzione della Commissione incaricata di provvedere all'aggiornamento del richiamato Piano di emergenza;

VISTO il documento recante: "Aggiunte e varianti alle parti A3, B, C1 e C2 della pianificazione nazionale d'emergenza dell'area vesuviana" approvato dalla predetta Commissione nella riunione del 20 marzo 2001;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile di rep. n. 1828 del 18 giugno 2002 di ricostituzione della Commissione nazionale incaricata di provvedere all'aggiornamento dei piani di emergenza dell'area vesuviana e dell'area flegrea per il rischio vulcanico;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di rep. n. 698, del 6 marzo 2003 di nomina dei membri costituenti la suddetta Commissione;

CONSIDERATO che alla Commissione da ultimo citata è stato attribuito il compito, tra gli altri, di predisporre un apposito Documento per la revisione degli scenari e dei livelli di allerta per il piano nazionale d'emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio;

VISTA la nota prot. 26375 del 13 aprile 2012, con cui la predetta Commissione ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile il Documento "Scenari eruttivi e livelli d'allerta per il Vesuvio" contenente, tra l'altro, l'indicazione delle aree ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici e ad elevato rischio di crolli delle coperture degli edifici per accumuli di depositi di materiale piroclastico;



MOD. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CONSIDERATO che il predetto documento è stato sottoposto al parere della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi – settore rischio vulcanico che, riunitasi in data 12 ottobre 2012, si è espressa, in particolare, sulla delimitazione dell'area di possibile invasione di flussi piroclastici;

TENUTO CONTO che il Dipartimento della protezione civile e la Regione Campania, sulla base del Documento contenente "Scenari eruttivi e livelli d'allerta per il Vesuvio" e delle valutazioni della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi – Settore rischio vulcanico, hanno avviato le attività di competenza volte alla revisione del Piano nazionale d'emergenza e alla ridefinizione dei confini della "Zona rossa" del medesimo Piano, intesa come l'area da evacuare cautelativamente per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione in quanto ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici e elevato rischio di crolli delle coperture degli edifici per accumuli di depositi di materiale piroclastico;

CONSIDERATO che, in data 19 dicembre 2012, il Dipartimento della protezione civile congiuntamente alla Regione Campania ed all'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha presentato ai Comuni interessati il nuovo scenario di rischio, relativo all'area esposta al pericolo di invasione da flussi piroclastici e all'area ad elevato rischio di collassi delle coperture degli edifici per l'accumulo di ceneri vulcaniche e lapilli, nonché l'ipotesi di delimitazione della Zona rossa ai fini dell'aggiornamento della pianificazione nazionale di emergenza, alla presenza dei rappresentanti della Prefettura di Napoli e della Provincia di Napoli;

CONSIDERATO inoltre che, in data 11 gennaio 2013, nell'ambito di una riunione del Comitato operativo della protezione civile sul "Rischio vulcanico in Regione Campania – Aggiornamenti sulla pianificazione d'emergenza al Vesuvio e sulla variazione di fase operativa ai Campi Flegrei", il predetto scenario e l'ipotesi di delimitazione della zona rossa sono stati condivisi con le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

VISTI gli esiti delle interlocuzioni effettuate dalla Regione Campania con i comuni interessati, relativamente alla delimitazione della Zona rossa all'interno dei territori di competenza, trasmessi al Dipartimento della protezione civile in data 29 marzo 2013;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 250 del 26 luglio 2013, concernente la "Delimitazione della zona rossa 1 e della zona rossa 2 del piano di emergenza dell'area vesuviana. Presa d'atto delle proposte comunali";

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli esiti della seduta dell'11 luglio 2013 della Commissione speciale protezione civile delle Regioni e delle Province autonome in seduta congiunta con il Dipartimento della protezione civile, in cui è stato approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distribuzione territoriale della popolazione vesuviana in caso di evacuazione;

RAVVISATA, pertanto la necessità di impartire indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza a seguito della ridefinizione della 'Zona rossa' e dell'approvazione del citato metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della Zona rossa e le Regioni e Province autonome;

VISTA l'istruttoria tecnica effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata in data 6 febbraio 2014;

ADOPTA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL RISCHIO VULCANICO DEL VESUVIO

1. Aree da sottoporre ad evacuazione cautelativa.

L'area da sottoporre ad evacuazione cautelativa per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione, soggetta ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici (zona rossa 1) e di crolli delle coperture degli edifici per importanti accumuli di depositi di materiale piroclastico (zona rossa 2), ed individuata complessivamente quale "Zona rossa", comprende i territori di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Assistenza alla popolazione dell'area vesuviana cautelativamente evacuata

Al fine di garantire l'assistenza alla popolazione dell'area vesuviana cautelativamente evacuata, ciascun comune della "Zona rossa" è gemellato con una Regione o Provincia Autonoma secondo lo schema riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Le Regioni e le Province Autonome rendono operativi i predetti gemellaggi mediante specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i comuni gemellati, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e provvedono ad elaborare specifici piani per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere.



MOD. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

3. Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Regione Campania, sentita la Conferenza Unificata, provvede, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a fornire alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, le indicazioni per l'aggiornamento delle rispettive pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della "Zona Rossa".

Nei successivi quattro mesi ciascuna delle componenti e strutture operative destinatarie delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza e ad integrazione di quanto previsto dalle rispettive procedure, provvede alla redazione, aggiornamento e adeguamento delle rispettive pianificazioni di emergenza.

All'attuazione della presente Direttiva si provvede esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per gli scopi a legislazione vigente.

Il presente provvedimento ed i relativi allegati saranno inviati ai competenti organi di controllo e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 FEB. 2014

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



MOD 3




Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Allegato 1

La presente mappa indica l'area, definita Zona rossa, da evacuare cautelativamente in caso di ripresa dell'attività eruttiva del Vesuvio, in quanto ad alta probabilità di invasione da parte di flussi piroclastici ed elevato rischio di crolli delle coperture degli edifici per accumuli di depositi di materiale piroclastico. Detta area comprende 25 comuni delle provincie di Napoli e Salerno ed in particolare, per intero i territori dei comuni di: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Palma Campania, Poggioreale, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, Sant'Anastasia, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, e Scafati e *pro parte* i territori dei comuni di: Napoli (parte della circoscrizione di Barra - Ponticelli - San Giovanni a Teduccio) Nola e Pomigliano d'Arco (*enclave* nel territorio di Sant'Anastasia)



MODULARIO
P. C. M. 192

MOD. 3

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Allegato 2

Regione/PA	Comune
Piemonte	Portici
Valle d'Aosta	Nola
Liguria	Cercola
Lombardia	Torre del Greco, Somma Vesuviana
Trentino-Alto Adige	Pollena Trocchia
Veneto	San Giuseppe Vesuviano, Sant'Anastasia, <i>enclave</i> di Pomigliano d'Arco
Friuli Venezia Giulia	Palma Campania
Emilia Romagna	Ercolano
Toscana	San Giorgio a Cremano
Umbria	San Gennaro Vesuviano
Marche	Poggio Marino
Lazio	Ottaviano, Napoli
Abruzzo	Terzigno
Molise	Massa di Somma
Puglia	Torre Annunziata, San Sebastiano al Vesuvio
Basilicata	Boscotrecase
Calabria	Boscoreale
Sicilia	Scafati, Trecase
Sardegna	Pompei

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



CORTE DEI CONTI



0005912-25/02/2014-SCCLA-PCGEPRE-A



MOD. 3

44 REPERTORIO N° 28 DEL 16.01.2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Direttiva inerente il “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “l’istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali” e, in particolare, gli articoli 107 e 108;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante “disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”; e, in particolare, visto l’articolo 5, comma 2, che affida al Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con le Regioni e gli Enti locali, la predisposizione degli indirizzi operativi e dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l’attuazione delle conseguenti misure di emergenza;

VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell’integrità della vita, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della Regione interessata, autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri a disporre, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il coinvolgimento delle strutture nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l’emergenza;

MODULARIO
P. C. 4. 198

MOD. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519, relativa agli indirizzi generali inerenti la pericolosità sismica del territorio;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, recante "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, recante "organizzazione e funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2013, recante "Nuova costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2011, recante "indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, recante "Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione";

VISTA la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 maggio 2010 prot. DPC/EME/41948 riguardante la "programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di protezione civile";

MODULARIO
P. C. N. 198

MOD. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2011, recante “Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso”;

RAVVISATA l'esigenza di predisporre un Programma nazionale di soccorso, nel rispetto delle attribuzioni di cui al comma 4-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, inerente l'intervento del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare eventi sismici ricompresi nella fattispecie individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

RAVVISATA, altresì, la necessità di individuare gli indirizzi per la definizione delle pianificazioni d'emergenza, per quanto di competenza, delle Componenti e delle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, al fine di perseguire gli obiettivi del coordinamento e della direzione unitaria dell'intervento delle medesime, a fronte di eventi sismici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata in data 7 novembre 2013;

EMANA

la seguente direttiva inerente il “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”.

MODULARIO
P. C. n. 198

MOD. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Programma nazionale di soccorso persegue l'obiettivo del coordinamento e della direzione unitaria dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile, fornendo gli indirizzi per la predisposizione delle pianificazioni di emergenza, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile e delle componenti e delle strutture operative di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., in particolare per il contrasto agli eventi sismici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c, della medesima legge. Fornisce, inoltre, le indicazioni per l'aggiornamento e la verifica della pianificazione di emergenza, anche mediante periodiche esercitazioni, nonché individua i soggetti preposti alla promozione di percorsi formativi e di azioni finalizzate alla crescita della conoscenza di protezione civile. Restano ferme le competenze affidate alle Regioni dalla normativa vigente, e quelle proprie delle Regioni a statuto speciale. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (DPR del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome e le Regioni a statuto speciale provvedono ad adeguare la presente direttiva alle norme degli Statuti di autonomia e degli Statuti Speciali.

Ferma restando la natura "concorrente" della materia della protezione civile, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione come novellati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – e nel rispetto, quindi, dei principi di sussidiarietà, orizzontale e verticale, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione – tutti i soggetti a vario titolo competenti, istituzionalmente e territorialmente, devono concorrere all'attività di protezione civile, finanche a quelle di pianificazione e gestione dell'emergenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, pur nel rispetto delle proprie prerogative istituzionali e procedure interne; in tal senso, possono essere previsti specifici accordi o intese ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, concernente "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze", presupposto indispensabile per assicurare l'ottimizzazione della capacità di allertamento, attivazione e intervento del Servizio nazionale della protezione civile, stabilisce che la prima risposta ad eventi emergenziali deve essere garantita, in modo quanto più immediato, dai sistemi locali di protezione civile, a meno di eventi catastrofici che ne annullino la prima capacità di reazione. Nell'ottica propria della protezione civile, che in ogni suo agire promuove la cultura della previsione e della prevenzione e che pone al centro della propria sfera di interesse il cittadino, inteso peraltro come soggetto "attivo" e non passivo delle azioni programmate, pianificate ed eventualmente poste in essere, preme inoltre

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

affermare il carattere resiliente che deve essere perseguito, ai diversi livelli territoriali e istituzionali, nella strutturazione dei sistemi di protezione civile e nella predisposizione dei relativi strumenti di pianificazione dell'emergenza.

A supporto e integrazione della risposta locale, qualora gli eventi, in funzione dell'intensità e dell'estensione richiedano l'impiego di risorse aggiuntive, potranno essere attivati ulteriori livelli di coordinamento, fino a quello nazionale, come nei casi rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i..

Per tali eventi emergenziali, l'ambito di intervento del Servizio nazionale della protezione civile è definito dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i..

La puntuale attuazione, da parte delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, degli indirizzi qui formulati, favorirà il raggiungimento in emergenza degli obiettivi sopra riportati attraverso la definizione delle pianificazioni di emergenza ai diversi livelli di competenza territoriale ed istituzionale, che costituiscono il presupposto per assicurare il concorso operativo in emergenza dei soggetti a vario titolo interessati. L'approccio generale deve comunque assicurare flessibilità - quindi capacità di adattamento alle molteplici esigenze operative e alla variabilità dei fattori condizionanti, anche ove imprevisi o imprevedibili - e sostenibilità, cioè ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse disponibili, umane e strumentali.

In ambito di pianificazione delle emergenze di protezione civile, l'insieme degli elementi funzionali alla gestione operativa e delle azioni da porre in essere per fronteggiare le diverse esigenze che si possono manifestare a seguito di eventi emergenziali, rappresenta il modello d'intervento. In particolare, al fine di garantire il necessario coordinamento operativo, il modello d'intervento definisce - nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali nonché sulla base di accordi o intese specifiche - ruoli e responsabilità dei vari soggetti coinvolti, con il relativo flusso delle comunicazioni, individuando nel contempo i luoghi del coordinamento operativo. Questi ultimi, secondo prassi consuetudinaria consolidata, vengono strutturati per Funzioni di supporto. Attesa infatti la complessità delle attività che è necessario porre in essere in emergenza, e la numerosità dei soggetti a vario titolo coinvolti o interessati, il lavoro nei luoghi del coordinamento viene organizzato per obiettivi, assegnati alle varie Funzioni di supporto attivate, al cui perseguimento concorrono - in maniera coordinata e raccordata - tutti gli enti e le amministrazioni a vario titolo competenti in ordinario per tipologia di attività.

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

In pianificazione, pertanto, risulta opportuno definire le Funzioni di supporto da attivare in emergenza – in maniera sostenibile e comunque flessibile e variabile a seconda delle caratteristiche dell'evento in questione - attribuendo a ognuna di esse gli obiettivi e gli ambiti di attività da svolgere, individuandone un responsabile nonché dei referenti per ogni ente o amministrazione comunque interessate e istituzionalmente o territorialmente competente. Responsabili e referenti devono essere adeguatamente coinvolti e preparati attraverso appositi programmi di formazione ed addestramento e, in ordinario, definiscono procedure e acquisiscono dati e informazioni necessari a garantire le attività della Funzione di pertinenza, contribuendo di fatto ad aggiornare e a implementare la pianificazione di protezione civile.

Ferma restando la necessità di stabilire l'unitarietà del coordinamento delle Funzioni di supporto, tutti i soggetti chiamati a concorrere alla gestione della Funzione svolgono le specifiche attività secondo le proprie competenze istituzionali e nel rispetto delle procedure interne degli enti e delle amministrazioni di appartenenza. Ove necessario, a tal fine, anche sulla base di eventuali accordi o intese tra l'Amministrazione responsabile del coordinamento, ai differenti livelli di competenza, e gli altri enti e amministrazioni coinvolti nella gestione dell'emergenza.

All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, INTERCOMUNALE E PROVINCIALE E MODELLO D'INTERVENTO REGIONALE

La pianificazione dell'emergenza di protezione civile è un'attività di sistema, cui devono concorrere tutti i soggetti a vario titolo competenti, istituzionalmente e territorialmente. L'efficacia del sistema generale di risposta a un'emergenza, sia per le azioni poste in essere a livello locale sia, ove necessario, per il supporto reso disponibile dall'esterno, è fortemente condizionata alla piena e completa definizione di adeguati strumenti di pianificazione comunali e/o intercomunali e provinciali, nonché alla definizione del modello d'intervento regionale. Dette pianificazioni, da un lato, forniscono indicazioni circa le modalità di attivazione del sistema territoriale di protezione civile e, dall'altro, riportano gli elementi

MODULARIO
P. C. N. 198

MOD. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

conoscitivi di base utili a consentire la piena applicazione del modello d'intervento nazionale.

Ai livelli comunale e provinciale, le pianificazioni di emergenza devono essere redatte, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla base degli indirizzi regionali, contemplando le indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile con la citata Direttiva del 3 dicembre 2008. La pianificazione provinciale di emergenza, fatto salvo quanto stabilito dalle legislazioni regionali in materia di protezione civile e anche sulla base di specifici accordi e protocolli tra le amministrazioni, è redatta, d'intesa e in forma sinergica, dalla Provincia e - in particolare per quanto attiene agli aspetti connessi con le attivazioni in emergenza delle strutture statali del territorio di competenza - dal Prefetto; ove necessario, atteso anche il disposto dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., in raccordo con la Regione.

Il modello d'intervento regionale individua i criteri e le modalità di intervento del sistema regionale di protezione civile in caso di emergenza, con particolare riferimento: alla catena del coordinamento operativo e ai relativi flussi di comunicazione; al raccordo con le Prefetture-UTG, in particolare per quanto concerne l'intervento delle risorse statali presenti sul territorio regionale, e con le province; al modello d'intervento sanitario; alla logistica d'emergenza e alle procedure di attivazione delle colonne mobili regionali; all'impiego del volontariato regionale; alle azioni di supporto ai Comuni e agli enti locali, sempre con riferimento al principio di sussidiarietà e con particolare riguardo agli aspetti del soccorso, dell'assistenza alla popolazione e del ripristino della continuità dell'azione amministrativa.

Il modello di intervento di cui al punto precedente costituisce parte integrante del piano regionale di protezione civile che, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, può essere approvato dalle Regioni, con propria deliberazione

Inoltre, detto modello d'intervento potrà prevedere specifiche procedure - previamente concordate, anche in relazione a quanto contemplato dal successivo paragrafo 2 della presente Direttiva, con il Dipartimento della protezione civile - utili per favorire l'intervento del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riguardo al concorso delle altre Regioni e delle Province Autonome, in caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.